

N. 1607

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANIS, MELUZZI e CORTELLONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1996

Norme in materia di concorsi per l’accesso ad un ruolo
della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori

ONOREVOLI SENATORI. - È indubbio che l'università italiana sta attraversando, come altre istituzioni pubbliche, momenti difficili. Lo dimostra lo stato di malessere che pervade gran parte della docenza universitaria, frustrata dalla pratica impossibilità di un normale e legittimo avanzamento in carriera, a causa della mancanza di regolari appuntamenti concorsuali (degli otto previsti per la prima fascia dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ne sono stati effettuati soltanto due), ma anche di una scandalosa conduzione di quelli espletati. Non a caso si verifica attualmente un numero enorme di ricorsi alla magistratura dei molti concorrenti penalizzati e si sono registrate tante denunce di scandali concorsuali sia sulla stampa italiana sia su quella straniera.

Ma disagio e malessere nelle nostre università viene sentito anche dagli studenti che lamentano scarsità grave di strutture didattiche e scientifiche e soprattutto carenza di attenzione didattica da parte di una docenza presa più da interessi di potere e di carriera che da quelli istituzionali. È questa la causa di una grave *mortalità scolastica* (di quattro matricole solo una arriva alla laurea) che oltre che essere ingiusta verso chi mostra la buona volontà di migliorare la propria cultura, incontrando, però, ostacoli insormontabili, è grave ed intollerabile per lo spreco di risorse pubbliche che coinvolge.

Penso quindi che un disegno di legge sulla università non possa, come tenta di fare quello presentato dal ministro Berlinguer, toccare solo il problema delle modalità concorsuali, perchè partendo dal fondo del problema anzichè dal principio non è possibile ottenere risultati di qualche rilievo.

Il disegno di legge in sei articoli che ho preparato, parte quindi da tre principi generali che non si possono eludere:

a) la necessità di chiarezza nella docenza universitaria, al fine di muovere insoddisfazioni e frustrazioni, quando non vere e proprie situazioni di ricatto, deleterie per la didattica e la ricerca;

b) la verifica della produttività scientifica e didattica, in modo da rimuovere le cause principali della mortalità accademica;

c) la sdrammatizzazione delle prove concorsuali, unitamente alla definizione di semplici regole che diminuiscano sensibilmente la discrezionalità attuale delle commissioni unitamente ad una valorizzazione delle autonomie e ad una conseguente responsabilizzazione degli organi istituzionali elettivi delle singole facoltà.

Nel primo articolo del disegno di legge si delinea, pertanto, un nuovo ruolo unico dei docenti universitari caratterizzato da maggiori impegni didattici. Tali impegni, insieme a quelli attuali istituzionali, dovranno essere verificati ogni quinquennio in modo opportuno, come stabilito in un successivo articolo.

La istituzione del nuovo ruolo con nuovi impegni richiede automaticamente la messa ad esaurimento delle attuali anacronistiche due fasce (giudicate *senza senso* da autorevoli giuristi) e la definizione di semplici regole per il transito degli attuali professori che accettano i nuovi impegni.

Il secondo articolo sottopone a verifica di produttività, come giusto, anche i ricercatori del ruolo attuale.

Il terzo articolo stabilisce le modalità di queste verifiche, coinvolgendo per la parte di sua competenza (didattica ed attività di

servizio) il consiglio di facoltà di appartenenza dell'esaminando sia nel giudizio sia nella elezione e nomina della commissione. In questo modo si ritiene di avere da una parte responsabilizzato la facoltà e, dall'altra, di aver limitato la discrezionalità della commissione, con la presenza di un presidente non appartenente al gruppo disciplinare e quindi *al di sopra delle parti* e con il sorteggio di un membro esterno alla facoltà in qualità di *garante*.

Nessuna verifica avrebbe significato se non fosse accompagnata da premi per i vincitori e da penalizzazioni per i bocciati. Senza drammatizzare tali esiti, si è affrontato, nello stesso articolo, con buon senso, anche questo problema.

L'articolo 4 fissa semplici regole per i concorsi di accesso al ruolo dei professori che, in accordo con il concetto di autono-

mia che si deve favorire in ogni modo, si prefigurano come concorsi locali.

La composizione della commissione viene in parte demandata alla facoltà che bandisce il concorso e in parte ad un sorteggio in sede nazionale.

Anche in questi giudizi si è cercato, fornendo con ciò agilità e semplicità di funzionamento alla commissione, di coinvolgere la facoltà che indice il concorso, per quanto di sua competenza (attività didattica e di servizio), e di limitare la discrezionalità della commissione. È stata ovviamente presa in considerazione la partecipazione di candidati che non appartenendo alla università non abbiano nel *curriculum* attività didattica e di servizio.

L'articolo 6 stabilisce norme per l'accesso al ruolo dei ricercatori. Anche queste si ispirano, il più possibile, ai criteri già impiegati per gli articoli precedenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Nuovo ruolo unico
dei professori universitari)*

1. È istituito il nuovo ruolo unico dei professori universitari. I professori universitari di ruolo già inquadrati, rispettivamente, nella prima e nella seconda fascia, conservano tale qualifica ad esaurimento. Nel nuovo ruolo carriere ed emolumenti seguono, per quanto compatibile con la presente legge, quelli già previsti per la prima fascia della docenza.

2. I diritti e i doveri dei professori del ruolo unico, oltre a quelli inerenti alle attività didattiche e scientifiche previste dalle leggi vigenti, devono comprendere attività di tutorato e corsi di supporto per gli studenti, al fine di assicurare ad essi il massimo rendimento e profitto. I risultati di tali attività vengono sottoposti a verifica ogni cinque anni secondo le modalità previste dall'articolo 3.

3. I professori della prima fascia, a domanda, vengono inseriti nel nuovo ruolo conservando l'insegnamento, la sede e il maturato economico e di carriera, ferma restando la possibilità di optare per una continuazione della carriera attuale, nella rispettiva fascia ad esaurimento, fino alla quiescenza, secondo le leggi vigenti.

4. I professori della seconda fascia, qualora abbiano superato un periodo di anzianità nel ruolo di nove anni, a domanda vengono inseriti nel nuovo ruolo conservando l'insegnamento, la sede e il maturato economico e di carriera, ferma restando la possibilità di optare per una continuazione della carriera attuale, nella rispettiva fascia ad esaurimento, fino alla quiescenza, secondo le leggi vigenti. L'opzione si intende esercitabile anche per i professori che non abbiano ancora raggiunto tale

periodo di servizio, al momento in cui lo maturano.

Art. 2.

(Valutazioni periodiche per i ricercatori)

1. I ricercatori del rispettivo ruolo previsto dalle leggi vigenti, sono anch'essi soggetti alle verifiche di produttività di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Valutazioni periodiche di produttività per professori e ricercatori)

1. Dopo la conferma in ruolo, ogni cinque anni, il professore universitario e il ricercatore confermato sono sottoposti ad un giudizio di valutazione dei risultati conseguiti nello svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e di servizio.

2. Le commissioni di cui al comma 1, sono costituite, per ogni raggruppamento scientifico disciplinare, da tre membri, di cui due designati dalla facoltà, il primo con funzione di presidente, fra i professori non appartenenti al raggruppamento, il secondo appartenente al settore, il terzo sorteggiato fra i rappresentanti della stessa categoria del candidato nello stesso raggruppamento scientifico disciplinare. Le commissioni nel formulare il giudizio si avvalgono di un punteggio sia per l'attività scientifica sia per l'attività didattica sia per l'attività di servizio. Dei 100 punti a disposizione di ogni candidato, 45 sono riservati alla valutazione dei titoli scientifici, 45 alla valutazione dei titoli didattici e 10 alla valutazione dell'attività di servizio. Gli ultimi due punteggi sono di competenza delle facoltà di appartenenza dei candidati e comunicati alle rispettive commissioni. Le facoltà nella valutazione dell'attività didattica possono avvalersi del giudizio degli allievi acquisito attraverso questionari approvati dalle facoltà stesse. Si intende approvato il candidato che abbia conseguito un punteggio di almeno 60 punti.

3. Il professore o il ricercatore che non supera la verifica di produttività resta bloccato nella carriera e nello stipendio per due anni, passati i quali si sottopone ad un nuovo giudizio. Il professore e il ricercatore che non supera il nuovo giudizio, viene destinato ad altre carriere del pubblico impiego secondo criteri stabiliti dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le organizzazioni sindacali e il Consiglio universitario nazionale (CUN).

Art. 4.

(Accesso al ruolo dei professori)

1. L'accesso al ruolo dei professori, di cui all'articolo 1, avviene per concorso locale presso la facoltà che lo ha bandito.

2. Le commissioni sono costituite, per ogni raggruppamento scientifico disciplinare, da tre componenti, di cui due designati dalla facoltà, il primo con funzione di presidente, fra i professori non appartenenti al raggruppamento, e il secondo appartenente al settore; il terzo componente è sorteggiato in sede nazionale fra gli appartenenti al settore esterni all'ateneo che bandisce il concorso.

3. Le commissioni nel formulare il giudizio si avvalgono di un punteggio sia per l'attività scientifica sia per l'attività didattica sia per l'attività di servizio. Dei 100 punti a disposizione di ogni candidato, 45 sono riservati alla valutazione dei titoli scientifici, 45 alla valutazione dei titoli didattici e 10 alla valutazione dell'attività di servizio. Gli ultimi due punteggi sono di competenza delle facoltà di appartenenza dei candidati e comunicati alle rispettive commissioni. Le facoltà nella valutazione dell'attività didattica possono avvalersi del giudizio degli allievi acquisito attraverso questionari approvati dalle facoltà stesse.

4. La commissione stila una graduatoria di merito in cui entrano i candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 60 punti.

5. Le valutazioni di eventuali concorrenti esterni alla università avvengono secondo

un regolamento stabilito dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere vincolante del CUN e sulla base di prove di attitudine didattica e di discussione dei titoli.

Art. 5.

(Accesso al ruolo dei ricercatori)

1. L'accesso al ruolo dei ricercatori avviene per concorso locale presso la facoltà che ha bandito il concorso.

2. Le commissioni sono costituite, per ogni raggruppamento scientifico-disciplinare, da tre componenti di cui due designati dalla facoltà che ha bandito il concorso; il primo, con funzione di presidente, fra i professori non appartenenti al raggruppamento, e il secondo fra i ricercatori confermati appartenenti al settore o settore affine; il terzo componente è sorteggiato fra i professori dello stesso settore, esterni all'Ateneo.

3. Le commissioni nel formulare il giudizio, riserva 50 dei 100 punti a disposizione, ai titoli scientifici e di carriera, quali punteggio di laurea, altre lauree, dottorato di ricerca italiano, dottorato di ricerca estero, lauree conseguite all'estero, pubblicazioni, e simili, 30 all'esito di una prova scritta su temi di base delle materie principali del raggruppamento e 20 all'esito di un colloquio sulla prova scritta. Nella graduatoria relativa entrano, in ordine di merito, i candidati che hanno totalizzato almeno 60 punti.

Art. 6.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

